

Domande e Risposte

Fisac Cgil Gruppo Unipol

Numero 53

SETTEMBRE 2022

CCNL ANIA: avanti con la trattativa, ma NO ad un Fondo obbligatorio



Nelle giornate del 19 e 20 settembre si sono tenuti a Milano i previsti incontri tra Ania e le scriventi Segreterie Nazionali per il proseguo delle trattative di rinnovo CCNL ANIA del personale dipendente non dirigente. Ania ha consegnato le prime bozze di testi sui seguenti temi:

FONDO DI SOLIDARIETÀ

ANIA ci ha sottoposto le modifiche riguardo gli adeguamenti alle nuove normative, da recepire entro il 31 dicembre 2022, come previsto dalla legge. Le proposte, che le Segreterie Nazionali si sono riservate di esaminare più approfonditamente, introducono nuovi istituti volti a rendere più inclusivo l'utilizzo del nostro Fondo di settore: creando una sezione emergenziale per integrare la Naspi, in caso di perdita dell'occupazione, e utilizzando il patrimonio della parte ordinaria del Fondo per nuove casistiche, come il riscatto degli anni di laurea, il ricongiungimento di periodi contributivi, la copertura della contribuzione dei tre anni nel caso di staffetta generazionale, ecc. ANIA ha poi illustrato l'esigenza di **rendere obbligatorio l'accesso al FONDO** parte straordinaria nel caso di non raggiungimento degli obiettivi di uscita stabiliti negli accordi aziendali. Su questo punto le Segreterie Nazionali hanno replicato con fermezza, ritenendo **irricevibile la richiesta di obbligatorietà di accesso al Fondo**, evidenziando che in questi anni di applicazione il Fondo ha, complessivamente, dato risposte adeguate, e che prima di procedere ad approfondimenti sugli altri punti deve essere necessariamente rimossa dal tavolo la richiesta di rendere obbligatorio l'accesso al FONDO. ANIA ha preso atto della posizione espressa dalle sigle sindacali su questo punto e ha ribadito, tuttavia, l'esigenza di trovare una soluzione nel caso non si riescano a raggiungere gli obiettivi delle uscite con il ricorso al Fondo fissate nei piani aziendali.

Leggi tutto l'articolo su Fisac CGIL

Nei prossimi incontri del 3 e 4 ottobre, Ania presenterà le bozze de testi sui restanti temi oggetto di confronto. Successivamente le Segreterie Nazionali faranno una valutazione complessiva sullo stato della trattativa e sui suoi possibili sviluppi.

Le Segreterie Nazionali

FISAC CGIL – FIRST CISL – FNA – SNFIA – UILCA

ELEZIONI POLITICHE 2022

Domenica 25 settembre, dalle ore 7:00 alle 23:00, gli elettori italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento a seguito della crisi che ha portato alla caduta del governo. Nello stesso giorno e con lo stesso orario di voto si svolgono le elezioni regionali in Sicilia.



Per la seconda volta, si andrà al voto con il cosiddetto Rosatellum. Quest'anno però, la legge opererà con due importanti differenze. La prima è l'estensione del diritto di voto al Senato per le persone che hanno compiuto 18, e non più 25. Mentre la seconda è la riduzione del numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 640 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 al Senato.

PERMESSI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

La legge stabilisce che i lavoratori/trici chiamati ad adempiere a funzioni elettorali in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei promotori di referendum, hanno diritto a:

- **Un giorno di riposo compensativo** per la giornata di sabato impegnata. Tale riposo è da fruirsì il prima possibile.
- **Un giorno di riposo compensativo** per la giornata di domenica impegnata, da fruirsì il giorno successivo al termine delle operazioni elettorali.
- **Un giorno di riposo compensativo** Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell'ultimo giorno impegnato, la giornata successiva è da considerarsi permesso retribuito.

Il lavoratore/trice è tenuto ad avvisare il proprio Responsabile e giustificare in DM Time le giornate di presenza presso il seggio, e le giornate di recupero con la causale **PERELE - 411 - Perm. Elettorale** allegando il certificato di chiamata e l'attestato di partecipazione alle operazioni elettorali, firmato dal Presidente ed in cui vi è l'indicazione delle giornate di effettiva presenza e gli orari di apertura e chiusura delle operazioni.



Le **persone positive al Covid o in quarantena** al momento delle elezioni, possono votare presso il comune di residenza facendo richiesta al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione.

Nella richiesta deve essere allegata una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo. Inoltre bisogna inviare anche un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per COVID-19.

[Clicca qui per scaricare la guida](#)

Guida seggi elettorali e cariche pubbliche della Fisac CGIL

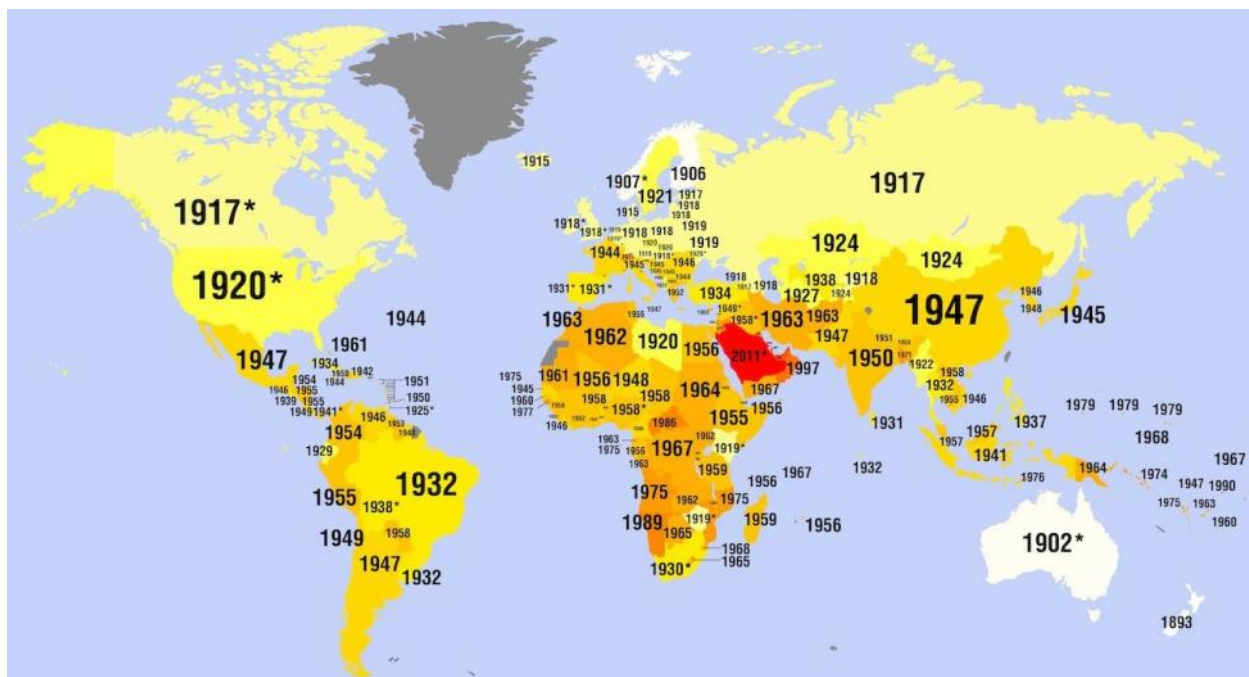
LE DONNE AL VOTO

Il voto delle donne, che oggi sembra ovvio ed è quasi dato per scontato, non lo era affatto fino a qualche anno fa. Se oggi in Italia e in nella maggior parte degli Stati del mondo le donne possono votare è merito delle battaglie femministe, ed è bene ricordarlo in occasione di ogni appuntamento elettorale.

In Arabia Saudita, ad esempio, questo diritto non è stato garantito fino al 2011 (e ancora oggi ha delle forti restrizioni). Al polo opposto troviamo la Nuova Zelanda, il primo Paese a promuovere il suffragio femminile. Il secondo Paese al mondo a dare il diritto di voto alle donne, in ordine cronologico, fu l'Australia, ma escludendo uomini e donne aborigeni. Lo stesso accadde in Norvegia (1907), dove veniva richiesto il rispetto di alcuni requisiti relativi alla propria posizione sociale per votare (mentre nella vicina Finlandia, un anno prima, la misura era stata adottata senza alcun voto). Negli anni successivi il resto dei Paesi nordici si unì al voto per l'intera popolazione: avvenne nel 1915 in Danimarca e Islanda, mentre in una parte del resto d' Europa (Austria, Germania, Polonia, Lituania, Regno Unito e Irlanda) la legge fu implementata un po' più tardi, nel 1918. Un anno dopo, le donne di altri territori britannici, come l'Isola di Man, acquisirono questo diritto. Il caso di questo luogo è curioso, poiché già nel 1881 era stata approvata una legge che garantiva il voto alle donne single e alle vedove che avevano un certificato di proprietà, rendendolo di fatto il primo territorio a fare qualcosa del genere in tutto il mondo.

Curioso scoprire che Paesi come l' Armenia, l'Estonia, la Georgia, l'Azerbaigian, il Kirghizistan, lo Zimbabwe o il Kenya approvarono il diritto di voto per le donne negli anni '10, ben prima di Paesi che ora consideriamo più "avanzati", come il Portogallo (1931), Monaco (1962)) o Andorra (1970). Pensate che le donne della Svizzera acquisirono questo diritto solo nel 1971! Curiosamente, in Grecia, culla della democrazia, le donne non poterono votare fino al 1952.

Queste e altre interessanti sorprese sono sotto i nostri occhi in questa mappa.



E in Italia?

30 gennaio 1945: allora fu mosso il primo passo verso il **suffragio femminile**. Quel giorno di 76 anni fa, il Consiglio dei ministri deliberò la “*concessione*” del diritto di elettorato attivo e passivo, che avrebbe poi portato al Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio dello stesso anno. Una svolta che, in ogni caso, era dettata da un momento storico in cui una Nazione come la nostra



non poteva più sottrarsi ai richiami di una certa modernità.

Nel mese di settembre del 1944, grazie al Partito comunista, a Roma fu fondata l’**Unione Donne Italiane**, nella quale vennero inseriti i **Gruppi di Difesa della Donna** e dalla quale poi prese corpo una nuova organizzazione, il Centro Italiano Femminile, di ispirazione più destrorsa e cattolica.

Nell’ottobre 1944 la Commissione per il voto alle donne dell’UDI e altre associazioni presentarono al governo Bonomi un documento nel quale parlavano della necessità di **concedere il suffragio universale** e verso la fine del

mese sorse il **Comitato Pro Voto**, volto a far conquistare il diritto di voto alle donne.

Nel gennaio del 1945, Togliatti inviò una lettera a De Gasperi nella quale affermava come **inevitabile la questione del voto alle donne** nell’imminente Consiglio dei ministri e fu così che il **30 gennaio 1945**, nella riunione del consiglio, come ultimo argomento, si discutesse proprio del voto alle donne. La maggioranza dei partiti (si escludono liberali, azionisti e repubblicani) si dimostrò favorevole all’estensione. Il **1 febbraio 1945 venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni**, secondo il quale le uniche donne a essere escluse erano le prostitute schedate che lavoravano al di fuori delle case dove era loro concesso di esercitare la professione (le cosiddette “*vaganti*”, citate all’art. 3). Le prime elezioni **amministrative** alle quali le donne furono chiamate a votare si svolsero a partire dal 10 marzo 1946 in 5 turni, mentre le prime elezioni politiche (svolte assieme al Referendum istituzionale monarchia-repubblica) si tennero il **2 giugno 1946**.

Alla base di questa (assurda) discriminazione perpetrata per anni ed anni molteplici “ragioni”: alle donne era vietato votare perché emotivamente instabili, isteriche, troppo sentimentali o semplicemente a causa della convinzione, errata, che al genere femminile non interessasse il mondo politico e istituzionale. I pregiudizi sul voto alle donne tra gli italiani erano ancora molti. Basti pensare che su un articolo del 2 giugno del 1946 il Corriere della Sera invitava le donne a recarsi al seggio elettorale “senza rossetto sulle labbra”. Il motivo? Il rossetto avrebbe potuto macchiare la scheda e quindi rende il voto nullo. L’articolo poi invitava le donne ad applicare il rossetto fuori dal seggio dopo aver votato.



CONGEDO DI PATERNITA', PARENTALE E SMART WORKING...novità dal 13 Agosto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo **105/2022**, cd. **“Conciliazione vita-lavoro”**, che prevede numerose novità tese a migliorare l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le variazioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2022.

Congedo obbligatorio di paternità

(Nuovo art. 27bis, D.Lgs. 151/2001 “T.U. Maternità”)



Con il Decreto viene dettata una disciplina al congedo obbligatorio fruito dal padre lavoratore, anche adottivo o affidatario.

Il congedo obbligatorio ha una durata di **10 giorni lavorativi**, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa, e può essere goduto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata aumenta a 20 giorni lavorativi.

Viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo di godimento del congedo e il periodo viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, assieme al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per l’esercizio di questo diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 5 giorni, fatte salve le migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.



Consulta su Futur@ la Comunicazione aziendale

COM/UGH/CHROO/17-2022

Modifiche al congedo di paternità per l’anno 2022 del 07/09/2022

Congedo parentale per i lavoratori autonomi

(Art. 69, D.Lgs. 151/2001 “T.U. Maternità”)

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto, viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Infatti, dalla nuova formulazione dell’articolo deriva che spettino 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, lavoratore autonomo, da fruire entro l’anno di vita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento.

Congedo parentale per lavoratori dipendenti (artt. 32 e seguenti, D.Lgs 151/2001 "T.U. Maternità")



Alla luce delle modifiche apportate, la disciplina dell'indennità del congedo parentale è così articolata:

- Alla madre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all'altro genitore;
- Al padre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia, periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all'altro genitore;
- Ad entrambi spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di 3 mesi, che sommato agli altri comporta un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.

Si specifica che i limiti massimi della durata del congedo, sia individuali e che di coppia, rimangono invece invariati.

Congedo parentale per lavoratori iscritti alla Gestione separata



Possono fruire del congedo parentale entro il 12° anno (e non più entro il 3°) di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro per un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi (non più 6).

Diritto di precedenza allo smart working



I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per il lavoro agile devono riconoscere un canale prioritario per le richieste provenienti da lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Stessa precedenza deve essere accordata alle richieste di accesso allo smart working provenienti da lavoratori con disabilità e caregivers.

Questi lavoratori non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure negative per aver chiesto di accedere al lavoro agile, e tali misure, se disposte, sono da considerarsi ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle.

ASSEGNO UNICO FIGLI: Integrare la domanda ai 18 anni

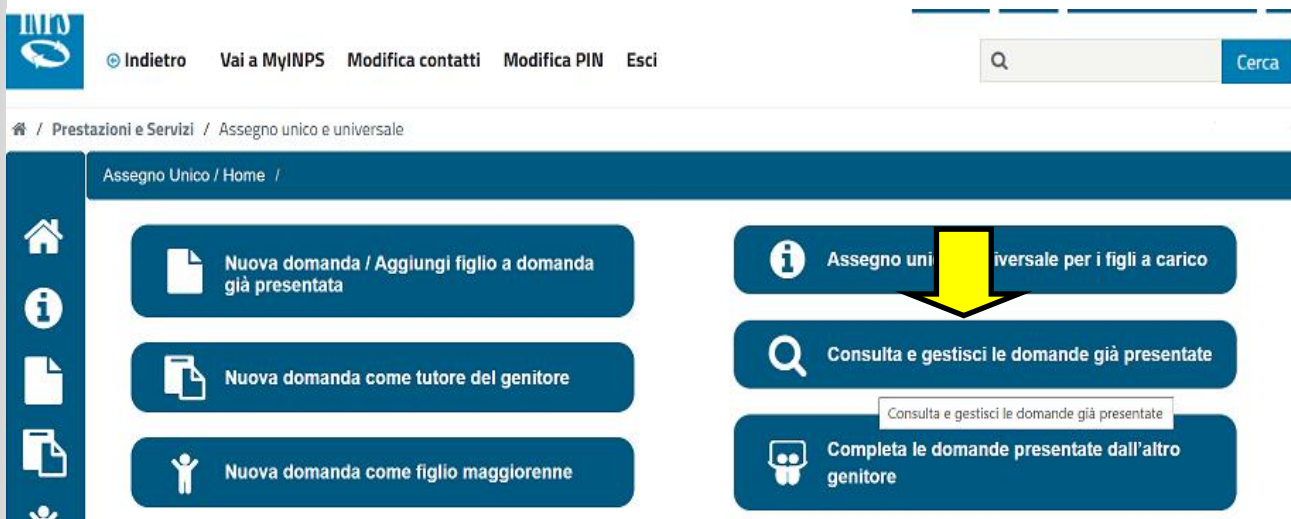
L'INPS con il messaggio 1714 ha fornito una serie di chiarimenti rispetto all'Assegno unico universale dei figli, tra cui il blocco dell'erogazione al raggiungimento della maggiore età del figlio. Nel caso si abbiano più figli e solo uno diventa maggiorenne sarà bloccata solo la sua quota.

L'assegno unico, come è noto, viene erogato per tutto il periodo della minore età, decorrendo già dal settimo mese di gravidanza, più gli anni che vanno dai 18 ai 21 solo nel caso in cui si possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- Frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
- Svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo che nel 2022 sia inferiore a 8.000 euro;
- Essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- Svolgere il servizio civile universale.

Cosa fare per continuare a percepire l'assegno unico per i figli che diventano maggiorenni?

La domanda già presentata, come specificato dall'INPS, non decade ma sarà necessario che il genitore la integri accedendo online sul sito dell'INPS, nell'apposita area "Consulta e gestisci le domande che hai presentato" :



E' prevista, inoltre, la possibilità che sia il figlio maggiorenne a presentare la domanda ex novo e percepire direttamente l'Assegno Unico Figli fino all'età di 21 anni.



L'integrazione della domanda può essere fatta nei limiti dell'anno di riferimento dell'Assegno Unico, e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo. In pratica l'annualità canonica dell'Assegno Unico non coincide con l'anno solare (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

BORSE DI STUDIO UNIPOL

Il Bando Borse di Studio **apre il 3 ottobre 2022** e saranno a disposizione **100 Borse di Studio**, per premiare i migliori risultati dei diplomi di Scuola Superiore, Laurea triennale, Specialistica e a Ciclo unico.

Leggi il regolamento su Futur@

- > Dedicati a te
 - > Noi Unipol
 - > Per i tuoi figli
 - > UnipolScuola
 - > Borse Unipol

In tutti i bandi di Unipol Scuola si prevede, in abbinamento al criterio del merito, la valuta-



BONUS TRASPORTI

Il “Decreto Aiuti” del 17 maggio 2022, tra le varie misure di sostegno al reddito per contrastare l’impoverimento, ha istituito un Bonus del valore massimo di **60 euro a persona** da utilizzare per l’acquisto di abbonamento annuale o mensile ai servizi di trasporto pubblico locale o per il trasporto ferroviario. L’abbonamento potrà essere acquistato a titolo personale o per conto di un minore. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito **entro i 35mila euro**.

Il bonus si può richiedere entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse su **www.bonustrasporti.lavoro.gov.it**



A CURA DI SIMONA DI MATTO E DEI DIPARTIMENTI
COMUNICAZIONE FISAC- CGIL DEL GRUPPO UNIPOL
CONTRATTUALISTICA E WELFARE FISAC- CGIL DEL GRUPPO UNIPOL



FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

PUOI CONSULTARE I PRECEDENTI NUMERI DI DOMANDE E RISPOSTE,
AL SEGUENTE LINK:

[https://www.fisac-cgil.it/category/assicurativi/unipol-sai/
gruppo-unipol-domande-e-risposte](https://www.fisac-cgil.it/category/assicurativi/unipol-sai/gruppo-unipol-domande-e-risposte)

FISAC CGIL GRUPPO UNIPOL

fisacgruppounipolsai@unipolsai.it

<http://www.fisac-cgil.it/category/assicurazioni/unipol-sai>

IN QUESTO NUMERO:

Rinnovo del CCNL Ania	1
Elezioni Politiche 2022	2-3
Le donne al voto	4-5
Congedi Parentali Novità	6-7
Assegno Unico Figli 18 anni	8
Borse di Studio Unipol	9
Bonus Trasporti	9

